



Condizioni Generali di Forniture

Indice

Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 4 <i>Esecuzione della Fornitura e riserve</i>	5
Art. 5 <i>Beni forniti dalla committente</i>	7
Art. 6 <i>Subappalto</i>	7
Art. 7 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	7
Art. 8 <i>Verifiche</i>	8
Art. 9 <i>Materiali e sostanze utilizzate o fornite</i>	9
Art. 10 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	9
Art. 11 <i>Cauzione definitiva e copertura assicurativa</i>	10
Art. 12 <i>Penali</i>	11
Art. 13 <i>Prezzi e Variazioni</i>	11
Art. 14 <i>Modifiche e Varianti</i>	12
Art. 15 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	12
Art. 16 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	13
Art. 17 <i>Clausole di Manleva</i>	15
Art. 18 <i>Recesso</i>	16
Art. 19 <i>Risoluzione del Contratto</i>	16
Art. 20 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	18
Art. 21 <i>Privacy e riservatezza</i>	18
Art. 22 <i>Responsabilità amministrativa</i>	19
Art. 23 <i>Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)</i>	20
Art. 24 <i>Legge applicabile e foro Competente</i>	21
Art. 25 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	21
Art. 26 <i>Miscellanea</i>	21
Art. 27 <i>Norme di sicurezza</i>	22

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili

- 1.1. GORI S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, GORI S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, GORI S.p.A. ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nelle presenti Condizioni Generali:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione delle forniture richieste, nonché le forniture e le attività affidate al Fornitore;
 - **Codice:** il d.lgs. 36/2023;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: <https://www.goriacqua.com/page/etica-aziendale>; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: <https://www.goriacqua.com/page/etica-aziendale>;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI o Società:** si intende la GORI s.p.a.;
 - **Condizioni Generali di Fornitura o Condizioni Generali:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto contrattuale tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli atti dell'Appalto, quali, a titolo esemplificativo, la Lettera di Invito, ove presente, ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all'Appalto: "Bando" e/o "Lettera di Invito" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Documentazione Tecnica" e/o "Scheda Tecnica" e/o "Specificazione Tecnica" e/o "Disegno" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore;

- 2.2. Per quanto non previsto nelle Condizioni Generali, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici nei limiti delle disposizioni applicabili ai settori speciali o comunque applicabile all'Appalto in questione, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al precedente punto 2.2.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica applicabili all'Appalto, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce a GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, delle Condizioni Generali, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati negli Elaborati a base dell'affidamento e/o nel Contratto, nel luogo ivi indicato. Come previsto dal Contratto la consegna delle Forniture può avvenire in un'unica soluzione o a mezzo di più ordini di fornitura emessi dalla stazione Appaltante secondo le proprie necessità.
- 3.2. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli atti e nei documenti di cui all'articolo 2.2, nonché tutti gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini della GORI S.p.A. ovvero in altro sito indicato dalla Committente e allo scarico della stessa.
- 3.3. La durata del Contratto è indicata negli Elaborati a base dell'affidamento e/o nel Contratto e decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore, salvo eventuale consegna delle prestazioni in via d'urgenza.

Art. 4 Esecuzione della Fornitura e riserve

- 4.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire solo beni nuovi di fabbrica con le caratteristiche indicate nella propria offerta. I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a progettazione e/o errata esecuzione, oltre che a vizi dei materiali impiegati.
- 4.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 4.3. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere a GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare, tra l'altro, che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi indicati al momento dell'aggiudicazione.
- 4.4. Per le attività relative al condizionamento, imballaggio ed all'installazione di eventuali protezioni speciali di beni forniti, provvede il Fornitore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità ed a sua cura e spese, salvo diversa previsione negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 4.5. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
- 4.6. Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e beni oggetto della fornitura, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
- 4.7. Al fine di procedere all'accettazione dei beni ricevuti, il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a ricevere la consegna effettuerà un esame a vista dell'imballo contenente i beni; non saranno accettati imballi che presentino danneggiamenti esterni di qualsiasi natura. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di compiere ulteriori e più approfonditi controlli di quanto fornito, anche in sede di verifiche di conformità. Il DEC o il RUP potranno in ogni tempo rifiutare i pannelli non conformi a quanto previsto nei documenti contrattuali o che presentino vizi e difetti. I beni non accettati dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore che provvederà ad una nuova consegna.
- 4.8. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 che segue, per l'ipotesi di grave inadempimento, nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni della fornitura e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente può assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo è tenuto ad adempiere.
- 4.9. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione della fornitura nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di attivare la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 19 che segue.

- 4.10. È fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 4.11. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute negli atti contabili, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del Contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo/verifica di conformità motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
- 4.12. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
- a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità di esecuzione previste dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
- 4.13. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
- 4.14. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate negli atti contabili, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

ART. 5 Beni forniti dalla committente

- 5.1. Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione della fornitura, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2. Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento della fornitura, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

I beni del Committente devono essere facilmente individuabili in ogni momento e circoscritti in un'apposita area delimitata con apposizione di tabelle visive al pubblico che dovranno riportare la dicitura "proprietà di GORI".

- 5.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 6 Subappalto

- 6.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del Committente e purché lo abbia indicato in sede di offerta, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 6.2. I contratti di subappalto, ai fini dell'autorizzazione, devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- 6.3. L'Appaltatore si impegna a riportare nel contratto di subappalto tutti gli obblighi del subappaltatore previsti dall'art. 119 d.lgs. 36/2023 e dai documenti di gara. Altresì l'Appaltatore/ Fornitore assume con il contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

Art. 7 Proprietà industriale e commerciale

- 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario o comunque legittimo utilizzatore di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 7.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze,

disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

- 7.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.
- 7.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 7.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 7.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 7.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 7.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 8 Verifiche

- 8.1. La Committente si riserva, all'esito della fornitura, la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni e materiali forniti, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Contratto e negli Elaborati, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
- 8.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
- 8.3. La regolare verifica dei prodotti e/o la loro presa in consegna non esonerano comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non emergano durante la verifica ma vengano in seguito accertati. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è quindi tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La

garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

- 8.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna oppure, se successiva, dalla data di verifica di conformità di cui all'art. 36 dell'Allegato II.14; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna di ciascuna partita, ovvero dalla data di verifica di conformità se avvenuta in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento. Eventuali difetti e vizi dovranno essere denunciati dalla stazione appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo. La verifica di conformità/collauda assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o il certificato di collauda assuma carattere definitivo. In tale periodo il fornitore si impegna a rendere disponibili tutti i pezzi di ricambio descritti nella relativa scheda di manutenzione e a procedere alla nuova verifica e certificazione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 8.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nel Contratto e negli Elaborati o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
- 8.6. La riparazione e/o sostituzione dei beni e materiali difettosi dovrà avvenire entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto, salvo termini diversi prescritti nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento o concordati tra le parti.

Art. 9 Materiali e sostanze utilizzate o fornite

- 9.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 9.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.
- 9.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1. I pagamenti sono effettuati dalla Committente secondo le modalità stabilite negli Elaborati a base dell'affidamento e/o nel Contratto ovvero, in subordine, se non stabilite, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente.
- 10.2. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, secondo le modalità previste all'art. 125 del d. lgs. 36/2023.
- 10.3. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI S.p.A., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- numeri dei DDT;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
- il codice CIG dell'Appalto;

10.4. Il pagamento è effettuato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) consegna ed accettazione della merce da parte del Committente e, in caso di pagamento della rata di saldo, all'esito positivo della verifica di conformità;
- b) esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C."). Il fornitore accetta espressamente che il pagamento è effettuato dalla Stazione Appaltante esclusivamente in caso di esito positivo della verifica della regolarità contributiva e previdenziale del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.");

A tal fine l'operatore economico, contestualmente alle fatture è obbligato ad inviare anche copia del DURC in corso di validità.

10.5. Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m.. Il pagamento è condizionato alla verifica con esito positivo della verifica di conformità (laddove prevista) e della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.).

10.6. Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

10.7. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 11 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

11.1. Ove richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti contenuti negli Elaborati a base dell'affidamento, il Fornitore è obbligato a costituire a favore di GORI s.p.a., prima della stipula del Contratto una garanzia definitiva e/o polizza assicurativa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del d. lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. In particolare, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 d.lgs. 36/2023.

11.2. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione della stazione appaltante ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

11.3. Nel caso di inadempimento del Fornitore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione

dell'Appalto al Fornitore nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.

- 11.4. Il Fornitore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 11.5. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto *ex lege*, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 11.6. Il Fornitore è tenuto a stipulare inoltre tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa *pro tempore* vigente inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni dovranno essere stipulate nelle forme previste dalla legge.

Art. 12 Penali

- 12.1. Fatti salvi i casi di grave inadempimento che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.
- 12.2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della prestazione e/o consegna dei beni oggetto della fornitura, viene applicata la penale stabilita negli Elaborati a base dell'affidamento ovvero, in mancanza, una penale pari a 0,50% del valore della singola prestazione richiesta ed eseguita in ritardo e/o del valore dei beni consegnati in ritardo, da detrarsi dalle somme spettanti al Fornitore. Tale penale viene raddoppiata a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.
- 12.3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate negli Elaborati a base dell'affidamento, nonché delle direttive impartite dalla GORI, comporterà a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di una penale di € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ovvero delle penali stabilite negli Elaborati a base dell'affidamento, salvo comunque il diritto della GORI alla risoluzione del Contratto e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 12.4. L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 12.5. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Art. 13 Prezzi e Variazioni

- 13.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del d. lgs. 36/2023.
- 13.2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

- 13.3. La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
- 13.4. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato II.2bis del Codice.
- 13.5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
- 13.6. Quando si verificano le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui innanzi, da applicare alle prestazioni da eseguire.
- 13.7. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 14 Modifiche e Varianti

- 14.1. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società, in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 120 d.lgs. 36/2023.
- 14.2. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste nel Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 14.3. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Committente.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1. Il Fornitore s'impegna a garantire le prestazioni e forniture a suo carico a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del contratto di fornitura senza alcuna possibilità di modificare i prezzi, i termini, le modalità e le prestazioni stabiliti nel contratto.
- 15.2. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ssm. e ii; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.

- 15.3. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 15.4. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore] che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce a GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente e di impegnarsi a rispettare ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 16.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 16.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 16.4. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.5. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino a quando il certificato di conformità assume carattere definitivo, fatto salvo il maggior termine di cui all'art. 1669 del codice civile.
- 16.6. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi

al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

16.7. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare al personale impiegato nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il contratto collettivo applicabile è indicato dalla stazione appaltante nei documenti iniziali di gara. In relazione all'eventualità che l'operatore abbia indicato in sede di offerta un differente contratto collettivo, quest'ultimo dovrà assicurare ai lavoratori le medesime tutele del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.

16.8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc.;

16.9. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:

- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
- di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché di provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto;

16.10. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo del Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata o che comunque possano pregiudicare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni.

16.11. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

16.12. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

16.13. Per quanto attiene l'organizzazione del Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

16.14. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 Clausole di Manleva

17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

17.2. Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.

17.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le

conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.

- 17.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore, se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 18 Recesso

- 18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo e dall'art. 123 d.lgs. 36/2023.
- 18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto

Art. 19 Risoluzione del Contratto

- 19.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del d. lgs. 36/2003, la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 19.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 19.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 19.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

- 19.6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 19.7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
- 19.8. Le somme di cui al precedente comma 18.7 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d. lgs. 36/2023.
- 19.9. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.10. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e del S.I.I.;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
 - qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;

- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;
- violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'articolo 22;
- in tutti gli altri casi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previsti espressamente dal presente Capitolato.

19.11. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC all'Appaltatore senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

19.12. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

19.13. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 122 del d. lgs. 36/2023 e della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

20.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del d. lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

20.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto *ipso iure*.

20.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Committente.

Art. 21 Privacy e riservatezza

21.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

21.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

21.3. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

21.4. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate, ai sensi del

Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e della normativa protempore vigente in materia.

- 21.5. Il Fornitore si impegna a garantire l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare inerente la normativa sulla privacy riportate nel DPA (Data Process Agreement); Il mancato adeguamento delle misure tecniche organizzative potrà comportare, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto di appalto.

Art. 22 Responsabilità amministrativa

- 22.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 22.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 22.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla GORI che l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "d. lgs. 231/2001" o "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- 22.4. L'Appaltatore è a conoscenza che GORI ha adottato ed attua, ai sensi del suddetto d. lgs. 231/2001, un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") ed i relativi ulteriori documenti allegati al Modello e, cioè, il "Codice Etico" ed il "Sistema Sanzionatorio", consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.goriacqua.com. A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte il "Modello 231" e gli allegati "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio".
- 22.5. L'Appaltatore aderisce alle norme del vigente "Modello 231" adottato da GORI e si impegna, ai fini e nell'ambito dei rapporti intercorrenti con GORI, nonché anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile e, cioè, anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i contenuti, i principi e le procedure di cui al citato "Modello 231", nonché, in generale, (ii) ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche solo astrattamente, le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.
- 22.6. L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a consentire all'Organismo di Vigilanza di GORI di cui all'art. 6 del d. lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"), di effettuare i controlli e le ispezioni che riterrà necessari e/o opportuni anche avvalendosi del personale della Società ovvero di soggetti terzi allo scopo incaricati; tali controlli e ispezioni saranno effettuati previo accordo in merito alle tempistiche e dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- 22.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di GORI i casi di violazione del d. lgs. 231/2001, del "Modello 231" e del relativo "Codice Etico", ovvero la presenza di eventuali comportamenti, atti od eventi che, anche in via potenziale, potrebbero determinare violazione od elusione del "Modello 231" medesimo, delle relative procedure e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto d. lgs. 231/2001. Per le segnalazioni l'Appaltatore utilizza i canali di comunicazione riportati nel "Modello 231" e pubblicati sul sito istituzionale www.goriacqua.com.

- 22.8. In generale, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce: (i) di impegnarsi a rispettare il d. lgs. 231/2001, nonché (ii) a rispettare e dare attuazione al proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, (iii) di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
- 22.9. La violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni sopra riportate costituisce, ad ogni effetto di legge e di Capitolato / Contratto, grave inadempimento, per cui la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere conseguentemente alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dal Capitolato / Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della GORI di agire per il risarcimento dei danni patiti e patienti.
- 22.10. Inoltre, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata la GORI per eventuali sanzioni e/o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle disposizioni del presente articolo sopra riportate.

Art. 23 Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)

- 23.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione, letto e compreso la Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a.;
- 23.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce, di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte: (i) il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da GORI ai sensi del d. lgs. 231/2001, (ii) il Codice Etico adottato dalla GORI S.p.A. ed allegato al "Modello" e (iii) il "Sistema Sanzionatorio" adottato dalla GORI s.p.a. ed allegato al "Modello", documenti disponibili sul sito istituzionale www.goriacqua.com;
- 23.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, nonché anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i principi e le disposizioni del "Modello" e degli allegati documenti "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio", e (ii) a prevenire atti, comportamenti e fenomeni di corruzione;
- 23.4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza, quando richiesto da GORI s.p.a., sulla necessità di formare il proprio personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione; in alternativa prende atto che GORI s.p.a. provvederà essa stessa a svolgere attività di informazione in materia di anticorruzione;
- 23.5. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima e senza timori di ritorsioni, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui si è venuti a conoscenza ("Regolamento Gestione delle Segnalazioni Esterne" sul sito istituzionale di GORI s.p.a.), mediante l'email dedicata organismodivigilanza@goriacqua.com oppure odv@cert.goriacqua.com o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Funzione di conformità di prevenzione della corruzione e all'OdV 231, presso la sede sociale in via Trentola 211, 80056 - Ercolano (NA);
- 23.6. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a., e che eventuali casi di corruzione potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere;
- 23.7. L'Appaltatore dichiara e garantisce di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- 23.8. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che GORI s.p.a. potrebbe richiedere, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico, i controlli messi in atto per la prevenzione della corruzione e/o effettuare audit in merito; eventuali anomalie riscontrate potrebbero essere causa di cessazione, interruzione o sospensione del rapporto in essere o da instaurare;
- 23.9. L'Appaltatore dichiara e garantisce di contattare la Funzione di conformità di prevenzione della corruzione (FCPC) all'indirizzo email anticorruzione@goriacqua.com, per qualsiasi informazione relativa al Sistema di prevenzione alla corruzione;
- 23.10. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'operatore economico dichiara:
- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di GORI;
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della GORI, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
- 23.11. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alle Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della GORI di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
- 23.12. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato che qualunque modifica alle dichiarazioni/requisiti forniti vanno tempestivamente comunicate alla GORI s.p.a..

Art. 24 Legge applicabile e foro Competente

- 24.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 25 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 25.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle forniture;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);
- 25.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26 Miscellanea

- 26.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, delle presenti Condizioni Generali e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.
- 26.2. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-

Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, alla prevenzione e difesa dall’inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

- 26.3. L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall’Appaltatore/Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all’articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l’esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 26.4. Il Fornitore dichiara che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Art. 27 Norme di sicurezza

- 27.1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull’igiene del lavoro e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.
- 27.2. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla GORI S.p.A., secondo le modalità, che saranno concordate in corso di esecuzione dell’Appalto, ogni eventuale evento infortunistico, da comunicare in particolare al RUP, DL/DEC, CSE, entro e non oltre il giorno dell’avvenuta comunicazione all’INAIL. La comunicazione dovrà, almeno, contenere gli estremi della denuncia INAIL, descrizione dell’evento con relative cause ed eventuali azioni intraprese da parte della società appaltatrice.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]